

garanzie (1); il diritto d'impugnazione è limitato agli « interessi civili »: ma ciò significa in realtà che l'impugnazione si restringe alla questione della misura del danno, non investe l'accertamento degli elementi di fatto ai quali è connessa la responsabilità penale, ma da cui pure dipende la sussistenza dell'obbligazione di risarcimento. Sono in proposito esattissime le parole: « O si mantiene il principio della influenza del giudicato penale sull'azione civile, ed allora bisognerà allargare la disciplina della parte civile fino ad estenderne la sfera d'attività all'accertamento del reato; oppure si abbandona tale principio e si sgancia l'azione civile dall'influenza del giudicato penale, e allora potrà non solo mantenersi nei limiti attuali la parte civile, ma perfino decretarsene l'abolizione » (2).

Meritevole d'accoglimento sembra dunque la proposta che alla parte offesa dal reato si attribuisca azione penale « sussidiaria » a quella principale del pubblico ministero, per supplirne l'inerzia (3), benchè tale proposta richieda, forse, una formulazione più precisa, fino a stabilire in taluni casi una possibilità di sostituzione del privato leso all'accusatore pubblico non tanto inerte, quanto dissenziente, il che trascende, forse, lo schema della « sussidiarietà », qualificando l'iniziativa della parte privata come autonoma. Ecco i principi che, in succinto, si ritiene di poter raccomandare: nei reati perseguibili a querela, si conferisca alla parte lesa il diritto di citazione diretta dell'imputato all'udienza (4); negli altri reati si consenta alla parte lesa, costituita parte civile, nonostante l'archiviazione della denuncia (si fa riferimento all'istruzione diretta dal pubblico ministero: « sommarizzata », secondo la proposta sostenuta addietro) di far celebrare a proprie spese, e sotto cauzione anche per danni, il pubblico dibattimento in ordine al reato denunciato; in ogni procedimento si riconosca diritto d'impugnazione alla parte civile in ordine all'accertamento del reato.

ENRICO ALLORIO

RECENTI TRATTAZIONI SUL DIRITTO NATURALE

A riguardare oggi, con una certa prospettiva storica, le sorti del diritto naturale negli ultimi decenni, son lecite conclusioni che appena pochi anni addietro sarebbero sembrate azzardate o addirittura erronee. Ci avvediamo, cioè, oggi che le esigenze del diritto naturale non furono mai spente nel cuore e nella mente degli uomini, che i suoi principi continuarono a essere parte integrante e fondamentale della nostra civiltà occidentale, e che, se il diritto naturale sembrò essere abbandonato in teoria, ciò fu soltanto perchè tutti gli Stati e tutte le legislazioni ne erano talmente impregnati, e ne avevano fatto talmente proprii i principi, da avere assicurato di questi la presenza e il sicuro successo. Nè si riteneva necessario ricorrere al più macchinoso processo della razionale deduzione di quei principi, quando vi era a portata di mano altra e più

(1) Mercè l'art. 6 d. l. l. 14 settembre 1944, n. 288, che ha riformato l'art. 74 cod. proc. pen. Per le più complesse garanzie in tema d'archiviazione nel diritto tedesco, vedi i §§ 171 e segg. di quel cod. proc. pen. e BELING, *Deutsches Reichsstrafprozessrecht*, Berlin und Leipzig 1928, p. 357.

(2) LEONE, in « Riv. pen. » 1947, p. 994.

(3) LEONE, *ivi. spec. pp. 991-993* in « Riv. it. dir. pen. », 1948, *spec. pp. 236-237*.

(4) Con la disciplina, caldeggiata nel testo, del processo penale a querela di parte, verrebbe a realizzarsi la concezione, (v. p. es. CHIOVENDA, *Istituzioni* e vol. cit., p. 25) della querela come azione penale privata, inaccettabile allo stato odierno della legge.

facile giustificazione tratta dalle stesse leggi civili che pressochè unanimemente e compiutamente li sanzionavano. Il diritto naturale, insomma, sembrava avere esaurito la sua funzione storica, dopo avere improntato di sè le leggi, alle quali d'ora innanzi era rimesso l'ulteriore svolgimento dei princìpi di giustizia.

La terribile realtà degli anni decorsi ha dimostrato quanto fragili fossero queste fondamenta. Era, senza dubbio, comodo e spiccio far credito all'alto grado di civiltà raggiunto dagli Stati moderni, e affidar loro la realizzazione anche dei sommi princìpi di giustizia. Ma ci è toccato, purtroppo, toccare con mano quanto il sistema fosse fallace e spaventosamente inadeguato. E pertanto abbiamo assistito a un rifiorire del diritto naturale e a nuovi tentativi di ancorarne i princìpi, rimasti vivi e vivissimi e anzi alimentati dalle sofferenze che le loro violazioni avevano procurato, a qualcosa di più solido che l'incerto beneplacito statale.

La Germania, e per le tradizioni del suo pensiero scientifico e per le vicende subite, è stata particolarmente sensibile a questa rinnovata esigenza del diritto naturale; e lo testimoniano i numerosi e spesso importanti scritti apparsi in questi ultimi anni sulla materia. Ricordiamo, fra i molti: ROMMEN, *Die ewige Wiederkehr des Naturrechts*, München 1947; BUCHWALD, *Gerechtes Recht*, Weimar 1947; BEYER, *Rechtsphilosophische Besinnung. Eine Warnung vor der ewigen Wiederkehr des Naturrechts*, Karlsruhe 1947; MITTEIS, *Über das Naturrecht*, Berlin 1948; KÜCHENHOFF, *Naturrecht und Christentum*, Düsseldorf 1948; BUCHWALD, *Gesetz-Recht-Gerechtigkeit*, Weimar 1949; OTTENWALDER, *Zur Naturrechtslehre des Hugo Grotius*, Tübingen 1950.

Questa imponente letteratura si è recentemente arricchita di un nuovo notevole volume, quello di HANS WELZEL, *Naturrecht und materiale Gerechtigkeit* (Göttingen Vandernhoeck und Ruprecht 1951, p. 200). A dire il vero al titolo non corrisponde esattamente il contenuto, perchè nè il Welzel si occupa del diritto naturale come tale, e quindi di tutti i problemi, almeno nel loro complesso, sollevati dal diritto naturale, nè la sua indagine è rivolta solo a ciò che per diritto naturale comunemente si intende: non sarebbe stato forse più proprio porre come titolo: *Naturrecht als materiale Gerechtigkeit*? Comunque questo rilievo serve solo a fare avvertito il lettore su ciò che trova e ciò che non trova nel volume, e non tocca la bontà di questo, il quale, fra i tanti pregi, ne ha uno non frequente in questa dibattuta materia: quello di una pronunciata originalità. Il volume è prevalentemente, anzi direi, esclusivamente storico, inteso come è a dimostrare il perenne perdurare e l'ininterrotto svolgersi di un unico fondamentale concetto dagli antichi sofisti ai contemporanei esistenzialisti. Il principio della « materiale Gerechtigkeit » è servito all'autore come pietra di paragone per saggiare le teorie sul diritto avanzate dai primordi della scienza politica fino ai giorni nostri, e gli ha servito a giustificare la sua conclusione che ogni nuova generazione ha bensì proceduto oltre quella precedente, ma sempre lungo una medesima linea, e solo ulteriormente sviluppando gli anteriori punti di arrivo. Suggestiva costruzione, senza dubbio, la quale inoltre ha fornito all'autore lo spunto per interessanti interpretazioni di alcuni autori, Hegel ad esempio. Degna di rilievo pure la conclusione ultima dell'autore, che vi sono delle « verità eterne », che nessun legislatore ha possibilità di mutare, ma solo di ignorare, limitandosi a porne alcune a fondamento del suo sistema, e non tenendo invece alcun conto di altre. Qui, in questa scelta, consisterebbe il solo possibile arbitrio del legislatore.

Lasciando i paesi di lingua tedesca, fermiamo ancora l'attenzione sopra un volume apparso contemporaneamente a quello del Welzel: A. P. D'ENTRÈVES, *Natural Law*, Hutchinson's University Library, London 1951, p. 126. Esso è il coronamento di studi perseguiti dall'autore oramai da lunghi anni, e dimostra subito, anche nella piccola mole, la lunga preparazione e la rara competenza nella materia. Le conclusioni sono in certo senso agli antipodi di quelle del Welzel: vi è frattura fra i vari concetti di diritto naturale a volta a volta messi innanzi nell'antichità classica, nel medioevo e

all'inizio dell'età moderna. « La continuità formale di certe espressioni, avverte l'autore, non è un fattore decisivo: la medesima parola può avere avuto diversissimi significati e aver servito a differentissimi fini » (p. 10). Proprio questa indagine sulle finalità a cui erano rivolti i vari concetti del diritto naturale è quella che maggiormente ha interessato l'autore, e gli ha ispirato le più acute indagini. Non esitiamo a dire che il d'Entrèves ci ha dato una storia e una interpretazione delle dottrine del diritto naturale davvero magistrale e fondamentale. Gli ultimi tre capitoli riguardano non più la storia ma il concetto filosofico del diritto naturale, nè, come è evidente, potrebbero qui essere riassunti. Notiamo soltanto la decisa presa di posizione del d'Entrèves contro le concezioni imperativistiche del diritto, contro la dottrina per la quale la coercizione è elemento essenziale del diritto e in genere contro tutte le dottrine che identificano il diritto con il diritto positivo. L'autore conclude che « l'asserzione dell'esistenza del diritto naturale è asserzione che il diritto è parte dell'« etica », e che pertanto « la sua funzione può essere solo quella di mediatore fra la sfera morale e la sfera propria del diritto ». Conclusioni non certo nuove, ma dimostrate con novità di argomentazioni e, in ultima analisi, dotate di un nuovo significato.

GIORGIO BALLADORE PALLIERI